

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"GRUPPO BANGLADESH VARALLO - ODV"



Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Organizzazione di Volontariato "**Gruppo Bangladesh Varallo - ODV**".
- 2) La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
- 3) L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Varallo** (provincia Vercelli)
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.
- 2) La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza prevista dall'**art. 11**.

Art. 2 – Scopi e finalità

- 1) L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo **di sensibilizzare la comunità sui problemi dei popoli in via di sviluppo e sulla responsabilità che da questa situazione grava sulla coscienza di ogni uomo.** Essa opera in collaborazione con la Parrocchia di Varallo nella quale è stata fondata, innestandosi in una più vasta esperienza della Diocesi di Novara, si ispira ai valori di solidarietà e di condivisione del proprio benessere secondo lo spirito del Vangelo ed è aperta anche a persone e collaboratori agnostici sui valori cristiani ma sensibili ai valori umani di solidarietà.

Art. 3 – Attività

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 in e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017 e s.m.i.) di svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale **di cui alle lettere a) c) d) i) u) dell'art. 5 del DLGS 117/2017 e s.m.i.** Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende svolgere **interventi a sostegno delle condizioni di vita dei popoli in via di sviluppo, con particolare riguardo al nutrimento, educazione, istruzione e formazione, assistenza sanitaria.** In particolare l'ODV si propone di collaborare con il Centro Missionario di Dinajpur in Bangladesh ("**Novara Center**") per contribuire al sostentamento, assistenza ed educazione dei ragazzi che frequentano la Primary School ed alla formazione professionale dei giovani attraverso la gestione della

Technical School, nonché delle giovani ospitate nell'ostello femminile ("Varallo Hostel"), secondo le esigenze segnalate dai missionari del PIME che dirigono il Centro. A tal fine l'ODV farà pervenire periodicamente a destinazione i fondi raccolti, nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni dei propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'ODV, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017 e s.m.i.. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del DLGS 117/2017 e s.m.i.

4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purchè non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi art. 17 DLGS 117/2017 e s.m.i.).

→ Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

5) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari, ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017 e s.m.i.

6) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da esso svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 – Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'ODV, durante la vita della stessa, è indivisibile e costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV.
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2) L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti.
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni e lasciti testamentari.
- d) rendite patrimoniali

- e) attività di raccolta fondi (ai sensi art. 7 DLGS 117/2017 e s.m.i.)
- f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del DLGS 117/2017 e s.m.i.
- g) attività "diverse" di cui all'art. 3 comma 3, ai sensi art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. (purchè lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali)

3) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt.13 e 14 del DLGS 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV almeno **cinque** giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) E' fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati dell'ODV, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 – Soci

1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 e s.m.i., il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.6.

3) La formazione dei soci è momento fondamentale della vita e dell'attività dell'ODV e si provvederà con incontri di riflessione, l'ascolto di esperti, scambi di idee e di esperienze.

Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda scritta, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.

2) Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4) Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5) La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV.
- b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV
- c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta, sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7 – Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni ed avendo facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV,
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 – Organi dell'ODV

1) Sono organi dell' ODV:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

Art. 9 – Assemblea dei soci

1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività dello stesso ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati.

4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; **in caso di sua assenza dal Vice Presidente** o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un Segretario.

5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata ogniquale volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

6) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, **almeno sette giorni prima** della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 – Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nella deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 DLGS 117/2017 e s.m.i.
- discute e approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca.
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV; (se previsto)
- nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
- elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo alla graduatoria dei non eletti.
- approva l'eventuale Regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati.
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 4 dello Statuto.
- approva l'ammontare dei compensi per eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV.
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Assemblea straordinaria dei Soci

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

2) L'Assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
- delibera lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di **11** consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica **tre** anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di **tre** mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i consiglieri uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2) L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'ODV ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo

svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del DLGS 117/2017 e s.m.i.
- redige l'eventuale Regolamento dell'ODV e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari,
- **sottopone all'Assemblea iniziative e attività mirate ai fini propri dell'Associazione ed in particolare per raccogliere i fondi da destinare alle opere del Centro Missionario di Dinajpur in Bangladesh.**
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto.
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni **bimestre** e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno **un terzo** dei componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno **cinque** di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario **o di un consigliere individuato nell'ambito del Consiglio**, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13 – Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4) In caso di urgenza il Presidente assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 – Organo di controllo.

1) Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 e s.m.i., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo, anche monocratico. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del DLGS 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15 – Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 DLGS 117/2017 e s.m.i. l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

2) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

3) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica **tre** anni e può essere rinominato fino a **tre** volte consecutive.

4) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16 - Il Collegio dei Proviviri

1) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Proviviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2) Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Proviviri durano in carica **tre** anni e sono rieleggibili **tre** volte.

3) Il Collegio dei Proviviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4) Il Collegio dei Proviviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5) Le riunioni del Collegio dei Proviviri sono valide purchè siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 17 – Il Presidente Onorario

1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

2) Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 18 - Comitati Tecnici

1) Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati e/o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il Coordinatore.

Art. 19 - Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione, ai sensi dell'art. 9 del DLGS 117/2017 e s.m.i.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45 comma 1 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r, secondo le disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

3) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 20 - Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.